



**LEGA NAZIONALE DILETTANTI
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI SAVONA**

Via Paolo Boselli 2/1 - 17100 Savona

Numero Unico LND Liguria: 010995151

Pec: dplnd.savona@pec.it

E-mail: dp.savona@lnd.it – del.savona.segreteria@lnd.it

E-mail Giudice Sportivo: del.savona.giudice@lnd.it

E-mail Settore Giovanile e Scolastico: del.savona.sgs@lnd.it

E-mail Campi / Programma gare: dpsavona.campisportivi@lnd.it

Pronto A.I.A. Sezione Savona: 3248907049 – Sezione Albenga: 3397111201

Sito internet: <https://liguria.lnd.it/>

STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

COMUNICATO UFFICIALE N° 86 DEL 01/06/2026

COMUNICAZIONI F.I.G.C.

Nessuna comunicazione

COMUNICAZIONI L.N.D.

Nessuna comunicazione

COMUNICAZIONI S.G.S.

Nessuna comunicazione

COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE LIGURIA

CANALE WHATS APP COMITATO REGIONALE LIGURIA

Si ricorda a tutte le Società, che è stato attivato il canale WAHTS APP del Comitato Regionale Liguria, tramite il quale verrà data comunicazione della pubblicazione dei Comunicati Ufficiali (con trasmissione del relativo link di collegamento) e di ogni notizia utile riguardante l'attività del C.R. Liguria e delle Delegazioni Provinciali e Distrettuale.

Si riporta, a seguire, il link di collegamento al canale:

<https://whatsapp.com/channel/0029Vb7SCZX9sBI9JpolpU0n>

Si ricorda, inoltre, che la trasmissione massiva tramite posta elettronica del Comunicato Ufficiale e dei relativi allegati è stata sospesa e, pertanto, si invitano tutti gli interessati ad iscriversi al suddetto canale per essere aggiornati in tempo reale relativamente alla pubblicazione degli stessi.

CHIUSURA UFFICI FESTA DELLA REPUBBLICA 2026

Si comunica che, in occasione della “Festa della Repubblica”, gli uffici del Comitato Regionale Liguria rimarranno chiusi al pubblico nella seguente giornata:

- Lunedì 1 giugno 2026.

Gli stessi riapriranno regolarmente mercoledì 03 giugno 2026.

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 19 – GIRONI DI “2° LIVELLO” STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

Si riporta a seguire il risultato corretto della gara valida per la Seconda giornata dei play off con la conseguente classifica aggiornata della manifestazione in epigrafe che annulla e sostituisce quanto pubblicato sul C.U. 89/07 del 28.05.2026:

Seconda Giornata: domenica 17 maggio 2026

Magra Azzurri – Olympic 1971: 2 – 1

CLASSIFICA

Squadra	PT	G	V	N	P	GF	GS	DR	PE
PONTELUNGO 1949	4	2	1	1	0	10	1	9	0
MAGRA AZZURRI	3	2	1	0	0	2	10	-8	0
OLIMPIC 1971	1	2	0	1	1	2	3	-1	0

La graduatoria determinatasi sarà valida sia per il completamento dell’organico dei gironi di “Eccellenza” della stagione sportiva 2026/2027 che per gli eventuali reintegri successivi alla chiusura delle iscrizioni:

I° avente diritto	Pontelungo 1949
II° avente diritto	Magra Azzurri
III° avente diritto	Olympic 1971

COMUNICAZIONI DELEGAZIONE DI SAVONA

ORARIO UFFICI DELEGAZIONE PROVINCIALE DI SAVONA

Si riporta di seguito l’orario degli uffici della Delegazione Provinciale di Savona:

	MATTINO	POMERIGGIO
Lunedì	09.30 – 13.00	14.00 – 16.15
Martedì	09.30 – 13.00	14.00 – 16.15
Mercoledì	09.30 – 13.00	14.00 – 16.15
Giovedì	09.30 – 13.00	14.00 – 16.15
Venerdì	09.30 – 13.00	14.00 – 18.00
Sabato e Domenica – e/o giorni festivi	CHIUSO	

Di seguito si riportano gli indirizzi mail degli uffici della Delegazione Provinciale di Savona invitando le Società a prenderne buona nota al fine di evitare di intasare le caselle di posta e di trasmettere all’ufficio preposto le relative comunicazioni:

Uffici	E-Mail
DELEGAZIONE PROVINCIALE	dp.savona@lnd.it
DELEGAZIONE PROVINCIALE - (POSTA CERTIFICATA)	dplnd.savona@pec.it
DELEGATO PROVINCIALE	f.rebella@lnd.it
SEGRETERIA PROVINCIALE	del.savona.segreteria@lnd.it
SETTORE GIOVANILE e SCOLASTICO / ATTIVITA' DI BASE	del.savona.sgs@lnd.it
UFFICIO CAMPI / PROGRAMMAZIONE GARE	dpsavona.campisportivi@lnd.it
GIUDICE SPORTIVO PROVINCIALE	del.savona.giudice@lnd.it

REGOLARITA' CAMPIONATI CONTEMPORANEITA' E TEMPO DI ATTESA

Si comunica che, al fine di assicurare la massima regolarità dei Campionati, tutte le gare degli ultimi **due turni** di Campionato aventi interessi di classifica in funzione della promozione diretta alle categorie superiori, della retrocessione diretta alle categorie inferiori, nonché dell'ammissione alle eventuali gare di play-off e play-out, verranno disputate in contemporaneità di data e di orario.

Si ritiene opportuno ricordare alle Società che le squadre hanno l'obbligo di presentarsi in campo all'ora fissata per l'inizio dello svolgimento della gara.

Ai sensi dell'art. 54/3 delle N.O.I.F./F.I.G.C., il Comitato Regionale Liguria dispone sin da ora che il tempo di attesa, nelle due ultime gare di ciascun Campionato di Calcio a 11, venga ridotto a 20' (venti minuti) e che il tempo di attesa, nelle ultime due gare di ciascun Campionato di Calcio a 5, venga ridotto a 15' (quindici minuti).

ABBREVIAZIONI DEI TERMINI GARE DI PLAY OFF E PLAY OUT STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

Si ricorda, che, in data 05.02.2026 è stato pubblicato dalla L.N.D. il C.U. n. 287 L.N.D. (C.U. 156/A F.I.G.C.) inerente all'abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di Giustizia Sportiva per gare di play off e play out dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali di Calcio a 11 e di Calcio a 5 maschili e femminili della Lega Nazionale Dilettanti e dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali Allievi e Giovanissimi di calcio a 11 e di calcio a 5 maschili e femminili (stagione sportiva 2025/2026).

SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

ATTIVITA' DI BASE CATEGORIA ESORDIENTI – PULCINI – PRIMI CALCI – PICCOLI AMICI STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

Si comunica alle Società che tutte le gare rinviate/non disputate, relative alla **fase primaverile**, dovranno essere tassativamente recuperate entro il fine settimana del **06/07 Giugno 2026**.

**I relativi referti dovranno tassativamente pervenire alla nostra delegazione entro e non oltre
MARTEDI' 09 Giugno 2026**

COMUNICAZIONE VARIAZIONI GARE – ATTIVITA' DI BASE – FASE PRIMAVERILE STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

Le richieste dovranno pervenire alla Delegazione Provinciale entro il **MERCOLEDI'** precedente alla gara interessata al seguente indirizzo e-mail:

dp.savona@lnd.it

La Società richiedente dovrà inviare la richiesta alla Delegazione Provinciale di Savona compilando l'apposito modulo controfirmato per accettazione dalla Società che dovrà incontrare.

La richiesta di spostamento **dovrà essere firmata** dal Presidente e/o dal Dirigente con Delega di rappresentanza.

Nelle richieste dovranno essere indicate le motivazioni per la quale si chiede lo spostamento e/o il rinvio della gara.

La Delegazione Provinciale valuterà le motivazioni addotte e concederà lo spostamento della gara riportandola sul Comunicato Ufficiale.

Qualora le richieste non vengano accettate, la comunicazione alle Società avverrà tramite e-mail e le gare dovranno disputarsi con la programmazione indicata nel Comunicato Ufficiale precedente:

Non saranno accettate richieste pervenute oltre i termini di cui al punto 1 o in difetto delle modalità riportate.

CONSEGNA REFERTI GARE – ATTIVITA' DI BASE – FASE PRIMAVERILE STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

Si ricorda che la Società ospitante deve trasmettere i referti delle gare autoarbitrate e/o dirette dai Dirigenti, secondo quanto previsto dal CU 01 SGS, entro e non oltre la disputa della gara successiva, alla nostra Delegazione al seguente indirizzo mail:

del.savona.sgs@lnd.it

Qualora il referto non pervenisse alla nostra Delegazione entro i termini di cui sopra sarà applicata da parte del Giudice Sportivo una sanzione di **€ 25,00.**

Sarà altresì applicata una sanzione di **€ 10,00** in caso di compilazione incompleta del rapporto di gara e/o delle relative distinte.

Si ricorda che i rapporti di gara e le relative distinte vanno compilate in ogni loro parte, in modo chiaro e leggibile, per i giocatori, dirigenti e allenatori vanno indicati i rispettivi **numeri della tessera federale** e che le stesse vanno firmate dal Dirigente accompagnatore ufficiale.

RISULTATI GARE

Gare non terminate normalmente

PLAY OFF – GIOVANISSIMI FASCIA 'B' U14 PROV. SV

GARA DEL 27/05/2026

GIRONE 02 - 4 Giornata - R			
CELLE VARAZZE F.B.C.	- SPOTORNESE CALCIO		D

Gare terminate normalmente

PLAY OFF – GIOVANISSIMI FASCIA 'B' U14 PROV. SV

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 27/05/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE 01 - 4 Giornata - R				GIRONE 02 - 4 Giornata - R			
CERIALE PROGETTO CALCIO	- BORGHETTO 1968	4 - 2		PONTELUNGO 1949	- CAIRESE	3 - 0	
VELOCE 1910	- PIETRA LIGURE 1956	0 - 2					

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, Avv. Mario Randacio, assistito dal Rappresentante A.I.A. Alberto Ferro, nella seduta del 01/06/2026, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

PLAY OFF GIOVANISSIMI FASCIA 'B' U14 PROV. SV

GARE DEL 27/ 5/2026

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 27/ 5/2026 CELLE VARAZZE F,B,C. – SPOTORNESE CALCIO

Rilevato che la gara in epigrafe non si è disputata per la rinuncia della società Spotornese Calcio, si delibera:

- di punire la società Spotornese Calcio con la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3;
- di comminare alla società Spotornese Calcio l'ammenda di Euro 25,00.- (prima rinuncia);
- di sanzionare la società Spotornese Calcio con la penalizzazione di un punto in classifica.

Firmato
Il Giudice Sportivo
Avv. Mario Randacio

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

III AMMONIZIONE DIFFIDA

PASTORELLI PIETRO (PONTELUNGO 1949)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

MALLARINI GIOVANNI	(CAIRESE)	RAVERA EMANUELE	(CERIALE PROGETTO CALCIO)
TRIMARCHI THOMAS	(CERIALE PROGETTO CALCIO)	GHIGO EDOARDO	(PIETRA LIGURE 1956)
PASTORELLI SIMONE	(PONTELUNGO 1949)	SADAK SAAD	(PONTELUNGO 1949)

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

ERRATA CORRIGE

DECISIONI TRIBUNALE TERRITORIALE STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

Si riporta a seguire la decisione del Tribunale Federale Territoriale che annulla e sostituisce quella pubblicata sul C.U. 89/27 del 28.05.2026.

MOTIVAZIONI

Il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria, primo collegio, composto dai Signori:

Avv. Aldo M. NAPPI (Presidente - Relatore)

Avv. Matteo SAVIO

Dr. Fabrizio FAILLACI

Dr. Gaetano PIAZZA

all'udienza celebrata da remoto del 26 maggio 2026 relativo al ricorso proposto dalla società VADO F.C. 1913 avverso il C.U. n. 87 del 21 maggio 2026.

premesse

che la società VADO F.C. 1913 ha proposto ricorso avverso il Comunicato Ufficiale n. 87 del 21.05.2026 nella parte in cui ufficializza la classifica finale del Campionato Regionale Under 14 maschile che ha richiesto l'applicazione di misura cautelare ai sensi dell'art. 96 CGS consistente nella sospensione della semifinale del Campionato Regionale Under 14 s.s. 2025/2026 tra F.S. Sestrese Bor. 1919/Ligorna 1922

Ciò premesso, Tribunale Federale Territoriale ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

La ricorrente ha rilevato, preliminarmente, che con pronuncia del novembre 2025, il Tribunale Federale Territoriale comminava alla stessa la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica da scontarsi "nel Campionato regionale U 14 stagione 2025-2026".

Ad avviso della ricorrente avendo il Tribunale stabilito che il punto di penalizzazione sarebbe stato da scontarsi "nel campionato regionale under 14 stagione 2025-2026", detta sanzione avrebbe dovuto essere applicata allorquando la competizione era in quella che viene definita la "sua fase provinciale".

Al contrario, la penalizzazione non sarebbe stata eseguita nella fase provinciale e neppure durante lo svolgimento della cosiddetta fase regionale, venendo "resa operativa" soltanto al termine del Campionato mediante la pubblicazione a C.U. della classifica finale.

Tale circostanza, unitamente alla "mancata indicazione della penalizzazione nelle classifiche ufficiali" avrebbe

"impedito alle società di conoscere la reale graduatoria durante la fase regionale, incidendo sulle strategie sportive e sull'equilibrio competitivo del girone".

Pertanto, "la società reclamante ha disputato l'intera fase regionale confidando sulle classifiche ufficiali pubblicate dal Comitato Regionale, che la collocavano in posizione coerente con i risultati conseguiti sul campo, senza alcuna detrazione del punto di penalizzazione".

Di conseguenza, il punto di penalizzazione sarebbe stato applicato "a sorpresa" e tale circostanza avrebbe alterato la classifica finale del Campionato Regionale U 14, facendo "venir meno ex post" la parità di punti, con la società SESTRESE BOR. 1919, impedendo di fatto la disputa dello spareggio con la predetta società e "modificando l'accesso alle semifinali non per effetto di un risultato di campo, ma per una detrazione applicata tardivamente e senza preavviso in classifica, in violazione dei principi di trasparenza, parità e tutela dell'affidamento legittimo delle società nelle classifiche ufficiali e nelle comunicazioni federali".

Alla luce di quanto sopra, la ricorrente – oltre a ricorrere nel merito avverso il Comunicato Ufficiale n. 87 del 21.05.2026 nella parte in cui ufficializza la classifica finale del Campionato Regionale Under 14 maschile – chiede in via d'urgenza la sospensione della semifinale del 23 Maggio 2026 tra F.S. Sestrese Bor. 1919/Ligorna 1922.

Ciò premesso, il Tribunale osserva quanto segue.

Giova anzitutto premettere che, effettivamente, con Comunicato Ufficiale n. 35 del 27 novembre 2025, il Tribunale Federale Territoriale del Comitato Regionale Liguria F.I.G.C. – Terzo Collegio, nel procedimento n. 7484/1209pf124-25, ha inflitto, tra le altre, alla società VADO “la sanzione rideterminata dell’ammenda di €. 200,00 (duecento) ed 1 (un) punto di penalizzazione da scontarsi nel campionato regionale under 14 stagione 2025-2026”.

Per quanto concerne la Competizione laddove detta sanzione avrebbe dovuto essere scontata, la ricorrente deduce che, essendo stata inflitta allorquando era in corso la cd. “fase provinciale” del Campionato in questione, la stessa avrebbe dovuto essere eseguita in detta fase e non in quella successiva.

Questo Tribunale non può, anzitutto, non rilevare come il dispositivo del provvedimento del Tribunale Federale sia chiaro e che abbia attribuito la sanzione de qua al “Campionato regionale under 14 stagione 2025-2026”.

Sul punto non è accoglibile la doglianza ulteriormente dedotta dalla ricorrente a mente della quale il Tribunale Federale Territoriale avrebbe dovuto meglio specificare le circostanze nelle quali la sanzione avrebbe dovuto essere eseguita.

Come si è detto, infatti, dal tenore della decisione risulta chiaramente che la sanzione avrebbe dovuto essere applicata al Campionato Regionale Under 14, con ciò attribuendo una precisa ed inequivoca individuazione della competizione nella quale avrebbe dovuto essere applicata.

Tale provvedimento, inoltre, non è stato oggetto di impugnazione da parte della ricorrente, né oggetto di istanze di correzione, sicché deve reputarsi che la sua portata applicativa fosse chiara anche all’odierna ricorrente.

Per quanto concerne, poi, la natura della “Fase provinciale”, è necessario fare riferimento al C.U. n. 23 del 16 ottobre 2025, laddove, testualmente, è stata disciplinata la “Prima Fase – Tornei Provinciali Under 14” con la seguente indicazione: “Si riportano, a seguire, gli organici definitivi della prima fase provinciale “Under 14” che determinerà le ammissioni al Campionato Regionale Under 14 s.s. 2025/2026 [...]”.

Nel successivo C.U. n. 64 del 19 marzo 2026, alla voce “Campionato Regionale Under 14 Stagione Sportiva 2025/2026” sono state riportate “le n. 14 Società ammesse al Campionato Regionale Under 14 s.s. 2025/2026”, tra le quali la ricorrente.

Sempre nel medesimo C.U. è stato altresì specificato che “le quattordici Società partecipanti al Campionato Regionale Under 14 della stagione sportiva 2025/2026 [...] acquisiranno il diritto di richiedere l’ammissione al Campionato Regionale Under 15 della stagione sportiva 2026/2027”.

Alla luce di quanto sopra, appare dunque evidente che il “Campionato Regionale U 14” è la competizione di cui al C.U. n. 64 e che, diversamente, la “Fase provinciale” è consistita in una competizione differente all’esito della quale sono state determinate le società qualificate al Campionato Regionale.

La Fase Provinciale, dunque, non è inclusa nel Campionato Regionale, ma è una competizione ad esso prodromica le cui squadre non possono reputarsi ipso facto partecipanti al Campionato Regionale, essendo necessaria, per l’appunto, una “qualificazione” al fine di poter accedere a quest’ultima competizione.

Non vi è, dunque, corrispondenza e/o sovrapposizione tra la Fase Provinciale ed il Campionato Regionale: le squadre che ne acquisiscono sul campo il relativo diritto, infatti, si qualificano dalla Fase Provinciale al Campionato Regionale. Le compagini che, diversamente, non hanno superato la Fase Provinciale non possono considerarsi in alcun modo partecipanti al Campionato Regionale.

Di conseguenza, appare corretta l’applicazione della sanzione della penalizzazione di un punto in classifica, inflitta dal Tribunale Federale Territoriale, alla classifica del Campionato Regionale under 14 s.s. 2025/2026.

Altra deduzione della ricorrente in ragione della quale sarebbe necessaria l’invocata sospensiva da parte di Questo Tribunale è che detta sanzione sarebbe stata applicata “a sorpresa”, soltanto in concomitanza della pubblicazione a C.U. della classifica finale della competizione, allorquando le classifiche medio tempore pubblicate non avrebbero riportato la penalizzazione.

Sul punto, è bene anzitutto evidenziare come sia da escludersi che la sanzione inflitta dal Tribunale federale possa essere stata una “sorpresa” per la società in quanto tale decisum è stato pubblicato a C.U., oltre che notificato alla parte interessata.

Nessun dubbio, pertanto, può sussistere in merito al fatto che la ricorrente fosse stata posta tempestivamente a debita conoscenza della sanzione in commento.

Per quanto concerne, poi, la sua applicazione soltanto in occasione della pubblicazione della classifica penale, deve essere rilevato come il Comitato Regionale non abbia pubblicato alcuna classifica del Campionato Regionale U 14 ad eccezione di quella finale.

Non vi è stata, dunque, alcuna classifica pubblicata nelle more della competizione e, conseguentemente, alcuna possibilità di indurre in errore la società ricorrente circa la quantificazione del proprio punteggio in classifica.

Nè ci si può dolere, come ha fatto la ricorrente in udienza, della circostanza che nessuna classifica fosse stata precedentemente pubblicata a C.U..

Non esiste, infatti, alcun obbligo per i Comitati Regionali di pubblicare periodicamente le classifiche di tutte le competizioni ricadenti sotto le rispettive egide, sicché in tali casi è onere di ciascuna società tenere conto dei loro punteggi.

Ciò cui, come si è detto, la società Vado era perfettamente in grado di adempiere, in quanto la comunicazione della penalizzazione di un punto era stata fatta tempestivamente, nonché prima che il Campionato Regionale avesse avuto inizio.

Non si è verificata, pertanto, alcuna “applicazione tardiva” della sanzione, poiché la sanzione è stata applicata dal Tribunale Federale Territoriale con la pronuncia sopra menzionata e non già con la pubblicazione a C.U. della classifica finale della competizione, poiché trattasi di atto nel quale è stato semplicemente formalizzato l'esito finale del Campionato.

Come è noto, peraltro, le uniche risultanze ufficiali delle competizioni sono quelle pubblicate a C.U., sicché ad eventuali classifiche pubblicate aliunde in corso di competizione non potrebbe essere, né avrebbe dovuto essere, attribuita alcuna ufficialità e/o valore.

La ricorrente, come si è detto, era perfettamente a conoscenza della sanzione applicatale ed aveva, pertanto, tutti gli strumenti conoscitivi a disposizione per poter adeguatamente compulsare eventuali classifiche interne od ufficiose – in mancanza, lo si ripete, di classifiche pubblicate a C.U. – e di computare al proprio punteggio il punto di penalizzazione a suo tempo inflitto.

In conclusione, non ricorrono nel caso di specie elementi tali per cui la domanda cautelare possa essere, allo stato, accolta, sicché la richiesta di sospensione della semifinale del Campionato Regionale Under 14 s.s. 2025/2026 tra F.S. Sestrese Bor. 1919/Ligorna 1922 deve essere rigettata.

PQM

Il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria

RIGETTA

la domanda cautelare richiesta dalla società VADO F.C. 1913 e manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Pubblicato ed affisso all'albo della Delegazione Provinciale in Savona il 01/06/2026.

IL SEGRETARIO
Giovanni Fantino

IL DELEGATO
Franco Rebella